



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti e Bonifiche

**Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n.5669/2016 del 16/06/2016

Prot. n.133307/2016 del 16/06/2016  
Fasc.18.11 / 2004 / 3757

**Oggetto: D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pantano n. 2 ed  
insediamento in Busto Garolfo (MI) - Via Europa (S.P. 12). Variante  
sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con  
provvedimento R.G. n. 9688 del 1/10/2014. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI  
INTEGRATE AMBIENTALI**

**Visti**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16;

## **Richiamati**

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l’articolo 23;
- il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159: *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. R.G. 509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 *“Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017”*;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 172/2013;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti approvato dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 35/2016 del 23.05.2016);
- l’art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

## **Visti altresì**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale e ss. mm. e ii.”*;
- la Legge Regionale 26/03 e s.m.i;
- la Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 5: *“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”*;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 *“Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- il decreto regionale del 7 gennaio 1998:n. 36 *“Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 3 *“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 4 *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26”*;
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 2772, *“Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle*

*acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006*”;

- il regolamento regionale del 21 novembre 2011 n. 5: “Attuazione della legge regionale 2.02.10, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);  
la d.g.r. del 21 ottobre 2009 n. 10360: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003)*”;

### **Richiamati**

- la d.g.r. del 6 agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: “*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*”;
- la d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali*”, così come recepita dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 6535/2012 dell'1/08/2012;
- la d.g.r. del 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*”;

### **Dato atto:**

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

**Premesso che** che l'Impresa D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pantano n. 2, ha presentato in data 27/01/2015, (prot. gen. 18268), istanza integrata con le note 26/03/2015 (prot. gen. n. 79415), del 17/06/2015 (prot. gen. n. 153667) e del 13/07/2015 (prot. gen. n. 179036) corredata di documentazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di una variante sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con provvedimento R.G. n. 9688/2014 del 1/10/2014;

**Richiamate** le note della Città Metropolitana di Milano:

- del 18/03/2015 (prot. gen. n. 69141), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. e contestuale sospensione dello stesso fino al ricevimento di documentazione integrativa;
- del 7/07/2015 (prot. gen. 173523), con la quale è stata convocata Conferenza di Servizi in data 17/07/2015;

**Ricordato** che la conferenza di servizi del 17/07/2015 si è conclusa, come da verbale agli atti: *“La seduta si conclude con l’acquisizione delle prime osservazioni e richieste di integrazioni da parte degli Enti coinvolti che dovranno essere trasmesse entro 90 giorni dalla data odierna. La seduta conclusiva sarà convocata una volta acquisita la documentazione e i chiarimenti richiesti”*;

**Preso atto** delle integrazioni trasmesse dalla D.A.F. S.r.l. del 1/10/2015 (prot. gen. n. 249444), del 15/12/2015 (prot. gen. n. 311688), 23/01/2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 15205) e in data 18/09/2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 236325);

**Richiamata** la nota del 25/01/2016 (prot. gen. n. 15840), con la quale è stata convocata la seconda seduta di conferenza di servizi al fine della conclusione del procedimento per il giorno 24/02/2016;

**Ricordato** che la conferenza di servizi del 24/02/2016 si è conclusa con l’acquisizione delle valutazioni tecniche favorevoli di A.T.S. Città Metropolitana di Milano, di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, del parere favorevole del Comune di Busto Garolfo, del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali e del Settore Risorse idriche ed attività estrattive della Città Metropolitana di Milano;

**Viste** le note del 25/02/2016 (prot. gen. n. 42250), del 29/02/2016 (prot. gen. n. 44310) e del 27/05/2016 (prot. gen. n. 116718) con le quali D.A.F. S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;

**Preso atto** dell'Allegato tecnico emissioni idriche del Settore risorse idriche ed attività estrattive del 8/03/2016 (prot. gen. n. 52062);

**Evidenziato**, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione e pertanto si ritiene che sussistano i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

**Ricordato** che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa D.A.F. S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di altri organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti :“Allegato Tecnico Rifiuti” del 6/06/2016 (prot. int. n. 123621);
- autorizzazione emissioni scarichi in pubblica fognatura: Allegato Tecnico emissioni idriche del 8/03/2016 (prot. n. 52062);

**Determinato**, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € **199.172,32**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa D.A.F. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960 - il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 3.510 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 61.993,62= (3.510 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di 310 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 54.752,20= (310 mc x € 176,62);
- recupero (R5/R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 100.000

t/anno (40 t/g), pari a € 82.426,51=;

**Dato atto** che l'Impresa D.A.F. S.r.l. ha corrisposto l'importo di € **1.178,00=**, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante sostanziale, a mezzo di bonifico bancario del 26/03/2015, dovuto a titolo di oneri istruttori per la l'istanza di variante sostanziale; il precitato importo è stato determinato in virtù di quanto previsto dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 135/14 del 29.04.2014;

**Dato atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

**Atteso** che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

## **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale all'impianto ubicato nel Comune di Busto Garolfo (MI), Via Europa (S.P.12), come richiesto dall'impresa D.A.F. S.r.l. con sede legale nel Comune di Milano, Via Pantano n. 2, con istanza indicata in premessa, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico gestione rifiuti (prot. int. n. 123621 del 6/06/2016) e nell'Allegato Tecnico emissioni idriche del 8/03/2016 (prot. n. 52062), ed in conformità alla "*Tavola 1 - Planimetria generale layout impianto e reti – datata febbraio 2016*";

## **STABILISCE CHE**

- 1.** la scadenza del presente provvedimento comprese le autorizzazioni settoriali assorbite, resta fissata al 9 febbraio 2017, come previsto dalla disposizione dirigenziale n. 48/2007 del 9/02/2007; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dello stesso;
- 2.** il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa D.A.F. S.r.l. non inizi i lavori di allestimento della variante autorizzata con il presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi l'allestimento dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 3.** il progetto di variante deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di

ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata indicata nell'Allegato Tecnico gestione rifiuti al punto 11.2, che l'Impresa deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Busto Garolfo, all'A.T.S. Milano 1 ed A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza territorialmente competenti, ed una volta ottenuta da parte della Città metropolitana di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è, altresì, subordinato all'acquisizione del CPI, ove previsto;

**4.** il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni settoriali;

**5.** le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

**6.** l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

**7.** ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

**8.** in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - e A.T.S. territorialmente competenti;

**9.** il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

**10.** qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato e/o negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento, deve presentare alla Città Metropolitana di Milano ed a tutti gli Enti e Organi Tecnici coinvolti nel procedimento, apposita istanza di variante della presente autorizzazione;

**11.** l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06;

**12.** ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

**13.** è determinato in € **199.172,33** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa D.A.F. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto

all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;

**14.** la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **13**, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

**15.** l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. di € **1.178,00=**, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante sostanziale, è già stato corrisposto dall'Impresa D.A.F. S.r.l., come in premessa indicato;

**16.** copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;

**17.** gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

**18.** l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa D.A.F. S.r.l., del presente atto;

**19.** il presente atto viene inviato all'Impresa D.A.F. S.r.l., con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Pantano n. 2, e copia dello stesso viene trasmessa a mezzo pec a: Comune di Busto Garolfo, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, A.T.S. territorialmente competenti;

**20.** il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale *web* istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

## **INFORMA CHE**

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Provinciale di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.
- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;

**FA SALVI**

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell' elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

**IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E  
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
*Dr. Luciano Schiavone*

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo  
Pratica trattata da Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01151073836001

€ 1,00: 01151073834910 - 01151073834909 - 01151073834897